



Verbale di congruità

OGGETTO: Verbale di congruità dei prezzi relativa alla procedura del servizio di vigilanza armata per sorveglianza alle infrastrutture dello Stabilimento e del dipendete Deposito Munizioni R.14 (Periodo Gennaio 2023 – Dicembre 2024 con possibilità di proroga per sei mesi), mediante procedura aperta sopra soglia ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in modalità telematica. Valore stimato Euro 1.503.120,00 (al netto dell'Iva). CIG 94233992DC.

L'anno 2024, addì 21 (ventuno) del mese di maggio,

VISTA

l'ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria, di cui al REG. PROV. COLL. n. 00005/2024 sul ricorso numero di Registro Generale N. 00096 del 2023, integrato da altri due ricorsi per motivi aggiunti, proposto da Vigilanza Umbra Mondialpol S.p.A. e sul ricorso numero di registro generale N. 00213, integrato da un ricorso per motivi aggiunti, proposto dalla Società Sicurezza Globale 1972 avverso la procedura di gara di indicata in oggetto;

PREMESSO CHE

- a) nella sopracitata ordinanza il TAR Umbria (Sezione Prima) accoglie parzialmente il ricorso introduttivo proposto da Vigilanza Umbra Mondialpol S.p.A. (n. 96/2023 ed in parte lo respinge accogliendo parzialmente il relativo secondo ricorso per motivi aggiunti;
- b) nella sopracitata ordinanza il TAR Umbria (Sezione Prima) respinge il ricorso introduttivo (n. 213/2023) ed il ricorso per motivi aggiunti proposto da Sicurezza Globale S.r.l.;
- c) - è stata dichiarata cessata la materia del contendere sul primo ricorso per motivi aggiunti, nonché parzialmente sul secondo ricorso per motivi aggiunti proposti da Vigilanza Umbra Mondialpol S.p.A.;
- d) con Determinazione Dirigenziale di 2° grado, questa Stazione Appaltante ha provveduto a rettificare la determina n. 7 del 15/02/2023, con la quale è stata annullata l'intera procedura di gara in oggetto. Quanto sopra in virtù della richiesta di parere prodotta ed inoltrata da questa Stazione Appaltante all'Avvocatura dello Stato di Perugia, visti i motivi addotti nei ricorsi presentati da codeste società e che hanno reso necessario un riesame complessivo dell'intera procedura di gara.
- e) sussiste ancora, l'interesse pubblico urgente ed indifferibile ad ottenere il servizio oggetto della procedura posta in essere (in ottemperanza ai principi di conservazione degli atti giuridici, di efficienza, di trasparenza e dell'immanenza del controllo di legalità), e che nel rispetto del parere fornito dall'Avvocatura dello Stato di Perugia di cui alla nota 19353-09/06/2023- P-AOOPG AL 257/2023, questa Stazione Appaltante nel rivalutare le offerte presentate da codeste società ha attivato il subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta (art. 97 D.Lgs 50/2016) con lettere n. M_D AF47957 REG2023 0007664 del 22.06.2023 e n. M_D AF47957 REG2023 0008191 del 07.07.2023;
- f) con riferimento alla sentenza n. 5/2024 del TAR Umbria relativa ai ricorsi promossi davanti al giudice amministrativo n. 96/2023 da Vigilanza Umbra Mondialpol S.p.A. e n. 213/2023 da Sicurezza Globale 1972 S.r.l., il TAR ha ritenuto che il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, attivato dal R.u.p. della procedura, non formalmente concluso, sia stato incentrato sulla valutazione del rispetto dei minimi salariali e che l'Agenzia debba procedere alla valutazione della congruità dell'offerta di SG e alla adozione del conclusivo motivato provvedimento di aggiudicazione valutando l'offerta presentata da Sicurezza Globale 1972 S.r.l. nella sua stabilità economica e visto quanto riportato al para 16.2 della sentenza sopramenzionata (ovvero analizzando giustificativi/chiarimenti analitici sulle voci retributive previste dal

- CCNL provinciale quali aliquota INAIL, una tantum, premio polizza infortunio, costi derivanti da disposizioni di legge, straordinario, premi di risultato e buoni pasto), atti a supportare il ribasso offerto;
- g) vista la lettera avente protocollo n. M_D AF47957 REG2024 0001888 datata 19.02.2024 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento ha richiesto, nell'ambito della sub-procedura dell'anomalia dell'offerta (art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni), le ulteriori integrazioni indicate nel precedente alinea;
- h) vista la comunicazione della ditta Sicurezza Globale 1972 S.r.l., assunta a protocollo con n. M_D AF47957 REG2024 0002444 datata 28.02.2024 e pervenuta mezzo pec in pari data, con la quale la menzionata ditta forniva elementi giustificativi analitici sui costi sottesi l'offerta allegando documentazione riferiti agli stessi;
- i) in sede di indizione di gara la stazione appaltante non ha previsto ed inserito nel bando di gara la clausola sociale di cui all'art. 50 del D.Lgs. 50/2016, vista la giurisprudenza consolidata che recita "... *la clausola sociale deve essere interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in modo da non limitare la libertà di iniziativa economica e, dunque, il riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore uscente nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto deve essere armonizzato con l'organizzazione dell'impresa subentrante e con le esigenze tecnico – organizzative e di manodopera previste dal nuovo contratto...*" (cfr, tra le tante, Cons. Stato, nn. 6748/2021; 6615/2020; 6148/2019);
- j) nelle offerte presentate, la società Sicurezza Globale 1972 S.r.l. ha proposto di assumere n. 7 dipendenti, riassorbiti dal precedente contratto, inquadrandoli al VI livello, mentre la società Vigilanza Umbra Mondialpol S.p.A., in qualità di società uscente, avrebbe continuato ad utilizzare n. 12 dipendenti già inquadrati nel IV° (n. 8 dip.) e V° (n. 4 dip.) livello;
- k) l'attività di apprezzamento dell'offerta, nella valutazione delle offerte con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è effettuata dalla Commissione e dal R.U.P. della procedura, visto quanto disposto dalla Linee guida A.N.A.C. n. 3 del 2016;

ATTESO CHE

- sono state esaminate le giustificazioni inviate a sostegno delle offerte presentate dalle società Sicurezza Globale 1972 S.r.l. e quelle presentate da Vigilanza Umbra Mondialpol S.p.A. nell'attivazione del subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta (art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni), di cui alle lettere n. M_D AF47957 REG2023 0007664 del 22.06.2023 e n. M_D AF47957 REG2023 0008191 del 07.07.2023 sopramenzionate;
- è stata esaminata l'ulteriore relazione giustificativa integrativa del subprocedimento sopracitato, presentata dalla società Sicurezza Globale 1972 S.r.l., in esito a quanto riportato ai para 16.2 e 16.3 della sentenza sopramenzionata (ovvero analizzando giustificativi/chiarimenti analitici sulle voci retributive previste dal CCNL provinciale quali aliquota INAIL, una tantum, premio polizza infortunio, costi derivanti da disposizioni di legge, straordinario, premi di risultato e buoni pasto), atti a supportare il ribasso offerto;
- la voce "*una tantum*" prevista nelle tabelle ministeriali di costo medio del lavoro e quantificata in €. 150,00, rappresentante l'indennità di vacanza contrattuale per il periodo 2013/2015, è stata comunque inserita da entrambe le società nel computo del costo medio del lavoro;
- la voce "*straordinario*" è un valore meramente organizzativo/operativo pertanto non incidente sul costo medio del lavoro;
- la voce "*premio di risultato*", vista la giurisprudenza in merito, è da intendersi un costo eventuale, variabile ed incerto in quanto subordinato al raggiungimento di determinati risultati e quindi di determinati parametri di produttività;
- la voce "*Buoni pasto*", vista la giurisprudenza in merito, non può rientrare nell'ambito della retribuzione e soprattutto non produce una maggiorazione dei costi da sostenere in quanto integralmente deducibile al 100% sia ai fini IVA che IRES;

- in relazione alla voce “*INAIL*”, entrambe le società hanno beneficiato di agevolazioni nella riduzione del tasso di tariffa applicato, viste le politiche di prevenzione fatte in materia di riduzione degli infortuni e delle malattie professionali dotandosi entrambe di ISO 45000:2018;
- in relazione alla voce “*Polizza Infortuni*”, la società Sicurezza Globale 1972 S.r.l. ha dichiarato di aver beneficiato di una riduzione del premio annuo applicato determinando un costo pro-capite pari ad €. 12,00;
- in relazione alla voce “*Divisa*”, entrambe le società hanno dichiarato un valore di costo inferiore a quello previsto da CCNL di settore, pari ad €. 146,87 per Vigilanza Umbra Mondialpol S.p.A. e €. 200,00 per Sicurezza Globale S.r.l.;
- le ore poste a base di gara, come da Capitolato Tecnico sono pari a 770 ore settimanali per un totale di ore annue pari a 80.080 (periodo totale riferito al biennio posto a base di gara), suddivise in tre turni giornalieri (06/14 - 14/22 - 22/06);
- il CCNL di riferimento applicato da entrambe le società per il conteggio dei costi della manodopera, per la gara di che trattasi, è quello per i dipendenti da istituti e imprese di vigilanza privata stipulato il 21.04.2016 – tabelle per il costo medio orario per Servizio Tecnico-operativo diurno e notturno del marzo 2016;

si è proceduto alla verifica di congruità dell’offerta presentata dalla società Sicurezza Globale 1972 S.r.l., e dunque alla verifica dei costi della manodopera, alla luce di quanto riportato ai punti i) e j) recepiti dall’ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria, di cui al REG. PROV. COLL. n. 00005/2024 sul ricorso numero di Registro Generale N. 00096 del 2023.

Nella ricostruzione del costo medio diurno e notturno attese le variazioni occorse nelle voci in cui la società ha giustificato le variazioni di prezzo rispetto alle tabelle sopramenzionate, per il personale inquadrato nel 6° livello, il valore ottenuto e moltiplicato per le ore poste a base di gara, ovvero 80.080 (periodo totale riferito al biennio posto a base di gara, di cui 2/3 ore diurne e 1/3 notturne), ha generato un costo della manodopera comunque superiore a quello dichiarato in sede di offerta economica non assorbibile dalle spese generali e/o dall’utile dichiarato. Pertanto l’offerta è da ritenersi non congrua.

Atteso che sussiste ancora, l’interesse pubblico urgente ed indifferibile ad ottenere il servizio oggetto della procedura posta in essere, si è proceduto altresì alla verifica di congruità dell’offerta prodotta dalla società Vigilanza Umbra Mondialpol S.p.A. (seconda in graduatoria), applicando lo stesso iter procedurale sopradescritto e riscontrando un costo della manodopera anch’esso superiore a quello dichiarato in sede di offerta economica anch’esso non assorbibile dalle spese generali e/o dall’utile dichiarato. Pertanto anche l’offerta di codesta società è da ritenersi non congrua.

Per quanto sopra esposto, la Commissione di valutazione delle offerte tecnico-economiche e il R.U.P. ritengono dunque non attendibili e congrue le offerte presentate dalle sopramenzionate società non ravvisando la sussistenza di elementi tali da assicurare la sostenibilità e l’affidabilità delle offerte in relazione all’esecuzione del servizio di che trattasi.

LA COMMISSIONE TECNICA ECONOMICA:

IL PRESIDENTE: Ten.Col. Gino Bacci _____

1° MEMBRO: Ass.serv.vigil. Mauro PANFILI _____

2° MEMBRO: Serg.Magg.Aiut. Marco COSTANTINI _____

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ten.Col.com. Massimo DECANDIA